

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1984

Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro delle iniziative politiche intraprese dal Governo, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, per la politica dei redditi e il proseguimento della lotta alla inflazione, contenute nel protocollo 14 febbraio 1984, alcune concernono specificamente la pubblica amministrazione, quali l'allegato 1/D (Mezzogiorno), l'allegato 1/E (sostegno all'occupazione) ed il protocollo 2 (pubblico impiego). In attuazione di tali indirizzi politici generali è stato predisposto l'unito disegno di legge.

Il disegno di legge che si propone, si prefigge i seguenti obiettivi:

assunzione da parte di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di manodopera che fruisce dell'indennità speciale di disoccupazione o è stata posta in cassintegrazione per stato di crisi o processi di ristrutturazione delle aziende industriali operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna;

disciplinare i procedimenti e le modalità per tali assunzioni, tenendo conto del-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la necessità di modificare, in via transitoria e limitatamente ai posti di lavoro individuati nella tabella A), l'attuale disciplina per l'accesso a pubblici impieghi e consentire l'assunzione in tempi brevi mediante ricorso a graduatorie uniche e regionali compilate a cura degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

autorizzare le Amministrazioni dello Stato operanti nei settori della difesa del suolo, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della lotta all'evasione fiscale, delle dogane e dell'ordine pubblico, a bandire concorsi ordinari per le qualifiche o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella B);

autorizzare le altre Amministrazioni dello Stato a bandire concorsi ordinari per le qualifiche o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella C);

autorizzare per un anno le province, i comuni e le comunità montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, in possesso di particolari requisiti, a bandire concorsi per la copertura di posti vacanti e ad assumere a *part-time* per un posto, in particolari qualifiche tecniche, limitatamente a comuni di piccole dimensioni.

Il primo obiettivo nasce dal preciso impegno in materia preso dal Governo nel protocollo presentato alle parti sociali il 14 febbraio 1984, in cui, tra le misure di sostegno all'occupazione (allegato 1/E del protocollo), si prevedeva il reperimento di circa 5.000 posti nelle qualifiche medio-basse disponibili nelle Amministrazioni e nelle Aziende autonome, destinandone quota parte ai servizi del triangolo industriale per l'assorbimento di manodopera in mobilità o licenziata non utilizzabile da parte delle rispettive aziende industriali.

Il secondo obiettivo, conseguentemente, nasce dall'esigenza di modificare l'attuale normativa per l'assunzione alle qualifiche individuate nella tabella A) annessa al presente disegno di legge, tenendo conto dei

presumibili requisiti posseduti dai lavoratori interessati (particolarmente per quanto attiene all'età e ai titoli di studio), nonché di ovvie esigenze di snellimento e semplificazione delle procedure di assunzione.

Il terzo obiettivo deriva anch'esso dagli impegni assunti dal Governo relativamente al reperimento, nel settore del pubblico impiego, di 10-12 mila posti da utilizzare per attività qualificate nei settori di maggiore fabbisogno individuati dal citato protocollo del 14 febbraio 1984.

Il quarto obiettivo rientra nel quadro più generale degli impegni del Governo in materia di sostegno all'occupazione.

Il quinto obiettivo nasce sempre dagli impegni assunti dal Governo nel protocollo del 14 febbraio 1984 (allegato 1/D) per la parte relativa alle assunzioni degli enti locali nel Mezzogiorno.

Il disegno di legge proposto si compone di 12 articoli e di tre tabelle allegate.

Articolo 1. — Prevede l'autorizzazione per le Amministrazioni dello Stato e le Aziende autonome ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, per le località, le qualifiche e il numero dei posti indicati nella tabella A), manodopera che fruisce dell'indennità speciale di disoccupazione o è posta in cassa integrazione per stato di crisi o processi di ristrutturazione delle aziende industriali operanti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Sardegna.

A tal fine è anche previsto che fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella suddetta tabella non si dovrà procedere nè a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, nè a bandire nuovi concorsi per le località medesime.

Articolo 2. — Prevede i requisiti soggettivi del personale che intenderà beneficiare dell'assunzione speciale prevista nell'articolo precedente, fissando a 45 anni (elevabili fino a un massimo complessivo di altri cinque anni per coniugati con figli minori a carico) il limite di età e prevedendo

la possibilità di prescindere dal possesso del titolo di studio per le assunzioni a qualifiche o profili professionali non superiori alla quarta, salvo che la peculiarità dell'attività da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.

Articolo 3. — Disciplina la formazione delle liste di assunzione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione porteranno a conoscenza, con bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione, le disponibilità di posti indicate nell'unità tabella A).

Sulla base delle domande di assunzione presentate dai lavoratori interessati in cui risulteranno, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione compileranno, su determinazione della Commissione regionale dell'impiego ed entro trenta giorni dalla scadenza del bando di cui sopra, distinte liste per amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianità di cessazione dell'attività lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico.

Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste, all'avviamento dei lavoratori ad appositi corsi di riqualificazione, secondo l'ordine della relativa graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili indicati nella tabella A).

Articolo 4. — Disciplina i corsi di riqualificazione per il personale avviato con le modalità di cui all'articolo precedente.

I corsi avranno durata non inferiore a tre mesi per le qualifiche ascrivibili fino alla quarta qualifica funzionale e di almeno sei mesi negli altri casi; essi potranno essere organizzati dalle Amministrazioni interessate anche in forma consorziata e, occorrendo, anche in forma convittuale e semiconvittuale.

Articolo 5. — Prevede una procedura semplificata per la nomina in ruolo stabilendo:

l'obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione entro il primo mese del corso di cui al precedente articolo 4;

la facoltà di sanare, su invito dell'Amministrazione ed entro trenta giorni, eventuali vizi nella documentazione prodotta;

l'efficacia immediata del decreto di nomina, salvi gli effetti derivanti dalla mancata registrazione in sede di controllo successivo della Corte dei conti per rilievi di natura insanabile.

Articolo 6. — Prevede la possibilità, per il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 che, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, di chiedere il passaggio a qualifiche analoghe o comparabili di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, sempre che vi siano vacanze di posti. Tali disponibilità verranno portate a conoscenza delle categorie interessate con le stesse modalità previste dal precedente articolo 3, primo comma.

Articolo 7. — Autorizza le Amministrazioni dello Stato operanti nei settori della difesa del suolo, della valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della lotta alla evasione fiscale, delle dogane e dell'ordine pubblico, di cui alla tabella B), a bandire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per la assunzione di personale nel numero e nelle qualifiche o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima; le assunzioni in servizio saranno effettuate man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Anche per tali concorsi è previsto un procedimento semplificato di assunzione, che viene inoltre reso permanente.

Articolo 8. — Autorizza le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-

nomo, di cui alla tabella C), a bandire, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima; le assunzioni in servizio saranno effettuate con le stesse procedure semplificate previste nel precedente articolo 7, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984. Contemporaneamente alle suddette modifiche normative si procederà a dettare norme, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per lo snellimento delle procedure relative ai concorsi in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 312 del 1980.

Articolo 9. — Prevede l'aumento di 900 unità della dotazione organica del Corpo forestale dello Stato nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nell'allegata tabella A) e per le stesse finalità indicate nel precedente articolo 1.

Autorizza inoltre l'amministrazione forestale dello Stato all'utilizzazione temporanea di un contingente di personale, non superiore a 300 unità, anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale.

Articolo 10. — Prevede che, entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge, le province, i comuni e le comunità montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno in possesso di particolari re-

quisiti (precedente autorizzazione all'ampliamento degli organici da parte della Commissione centrale per la finanza locale o dotazioni organiche inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione) possano bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge. Prevede inoltre che le comunità montane ed i comuni con meno di 3.000 abitanti procedano ad assunzioni per un posto a *part-time* per particolari qualifiche tecniche (addetti alle biblioteche, addetti all'assistenza domiciliare, disegnatore, assistenti visitatrici, terapisti, geometri).

Articolo 11. — Istituisce presso il Dipartimento della funzione pubblica una Commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego con il compito di impostare un modello conoscitivo della situazione complessiva del pubblico impiego e composta da rappresentanti delle Amministrazioni più rilevanti ai fini della spesa destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato, da rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da esperti particolarmente qualificati.

Articolo 12. — Prevede norme per la copertura finanziaria.

Il disegno di legge proposto non presenta in effetti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato se non per quanto concerne le maggiori spese per il previsto ampliamento di organico del Corpo forestale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Assunzioni speciali
nelle Amministrazioni dello Stato)*

Le Amministrazioni statali, di cui all'unità tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalità indicati negli articoli seguenti, per le località, le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennità speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unità tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere nè a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, nè a bandire nuovi concorsi per le località medesime, nè ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi già espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validità è di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).

Art. 2.

(Requisiti soggettivi)

Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista dovrà ave-

re, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, età non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si può prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarità dell'attività da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.

Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalità di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

(Formazione delle liste)

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza delle categorie interessate, individuate dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilità di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.

I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovrà altresì risultare, accanto ai dati anagrafici

completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.

A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianità di cessazione dell'attività lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parità degli altri requisiti prevale l'età.

Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.

I lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perchè non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta, potranno presentare domanda per i posti disponibili in altra Amministrazione o Azienda nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dell'avviso di non ammissione.

A tal fine le Amministrazioni o Aziende che non hanno coperto integralmente i posti sono tenute a comunicare le vacanze all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

Art. 4.

(Corsi di riqualificazione)

Salvo i particolari sistemi di selezione e di formazione previsti da norme speciali per alcune Amministrazioni o Aziende autonome, i lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo precedente sono obbligati a seguire un corso di riqualificazione, organizzato a cura dell'Amministrazione interessata, di durata non inferiore a tre mesi per le qualifiche o categorie ascrivibili fino alla quarta qualifica funzionale e di almeno sei mesi negli altri casi.

I corsi saranno tenuti nella regione di appartenenza e potranno essere organizzati anche in forma consorziata tra amministrazioni diverse, per qualifiche, categorie o profili professionali simili o comparabili.

I relativi programmi di insegnamento e quant'altro occorre per il buon esito della formazione saranno definiti direttamente dalle Amministrazioni interessate.

Per agevolare la frequenza dei partecipanti potrà essere prevista a carico dell'Amministrazione medesima l'organizzazione dei corsi anche in regime convittuale o semi-convittuale.

Durante il periodo di frequenza ai lavoratori disoccupati o in cassa integrazione continuerà ad essere corrisposto, ove compete, il relativo trattamento economico a carico delle apposite gestioni.

Ultimato il corso di riqualificazione i lavoratori risultati idonei saranno immediatamente nominati in prova nei posti vacanti, secondo l'ordine della graduatoria conseguita nelle prove di fine corso.

I lavoratori non idonei nelle prove di fine corso continueranno a percepire il trattamento di cassa integrazione o di disoccupazione speciale secondo le relative discipline ed ove ancora compete; viceversa coloro che rifiuteranno di frequentare il corso di riqualificazione o rinunceranno alla nomina, al termine del corso decadranno automaticamente dalle prestazioni suddette.

Art. 5.

(Nomina in ruolo)

Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e l'eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parità di punteggio, nella graduatoria finale. Questa sarà formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione inviterà gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza. In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadrà dal diritto alla nomina.

La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potrà comportare il ripristino al diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti nella assicurazione generale obbligatoria.

Art. 6.

(Passaggio di Amministrazione)

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga no-

minato in prova per mancanza di posti, può chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalità di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, semprechè vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie è determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.

Analoga possibilità è concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati.

A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicità prevista nel precedente articolo 3, le disponibilità di posti esistenti.

Art. 7.

(Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori)

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unità tabella B), bandiranno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di pre-

ferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

La norma prevista dal presente articolo viene estesa altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 8.

(Autorizzazione a bandire concorsi ordinari)

Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unità tabella C), sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.

Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Si applicano i procedimenti previsti nel precedente articolo 7.

Art. 9.

(Corpo forestale dello Stato)

Ai fini di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è aumentata di 900 unità, di cui 300 unità nell'anno 1985 e 600 unità nell'anno 1986, nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nella allegata tabella A).

L'Amministrazione forestale dello Stato è autorizzata a destinare temporaneamente un contingente di detto personale, non superiore a 300 unità, per le esigenze della difesa del patrimonio forestale anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Restano ferme le norme vigenti per le forme di reclutamento e di addestramento nel Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le speciali modalità previste dalla presente legge.

Art. 10.

(Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno)

Le province, i comuni e le comunità montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, che abbiano avuto autorizzato l'ampliamento degli organici dalla Commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione, possono bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per le qualifiche o profili professionali appartenenti a livello non superiore al quarto gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorità candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purchè in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai

pubblici impieghi; a parità di punteggio prevale il candidato iscritto da più di sei mesi nella seconda classe.

Nelle comunità montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di tremila abitanti sono consentite, nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, assunzioni a tempo parziale di una unità per le qualifiche professionali seguenti, ove già non previste in pianta organica: addetti alle biblioteche, addetti all'assistenza domiciliare, disegnatore, assistenti visitatrici, terapisti, geometri. Lo stato giuridico ed il trattamento economico resta disciplinato dalla normativa prevista dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti il programma di assunzione, articolato per numero e qualifiche privilegiando quelle tecniche, delle province, dei comuni e delle comunità montane dovrà essere presentato per il parere alla Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e successivamente, a cura di quest'ultima, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per l'autorizzazione a bandire i concorsi per non oltre 5.000 unità complessivamente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

(Osservatorio del pubblico impiego)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita una Commissione permanente per l'osservatorio del pubblico impiego, con il compito, oltre che di esprimere pareri sull'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, di impostare un modello conoscitivo della situazione complessiva del pubblico impiego, sia per quanto attiene alla classificazione dei dipendenti delle diverse strutture che per quanto attiene ai relativi flussi di spesa; di indi-

viduare i fabbisogni qualitativi, quantitativi e territoriali del settore pubblico allargato e di attivare i processi di mobilità da un settore all'altro; di acquisire dati ed elementi di valutazione ai fini di un organico raffronto con il settore privato.

Restano ferme le attribuzioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) in base alla vigente normativa.

La Commissione di cui al primo comma sarà costituita, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, e sarà composta da rappresentanti delle Amministrazioni più rilevanti ai fini della spesa destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato, da rappresentanti delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da esperti, anche esterni alla Pubblica amministrazione, particolarmente qualificati. Con lo stesso decreto di nomina sarà fissato il compenso da attribuire ai membri della Commissione.

Agli stessi fini indicati nel primo comma del presente articolo e per i necessari raccordi, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica entra a far parte, di diritto, della Commissione centrale per la finanza locale operante presso il Ministero dell'interno e di altri organismi o commissioni istituiti o da istituire presso singole Amministrazioni, che, direttamente o indirettamente, coinvolgano le competenze del Dipartimento della funzione pubblica.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fa carico al capitolo 1101 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 12.

(Disposizioni finanziarie)

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 4, 7 e 8 trovano capienza negli ordinari stanziamenti degli ap-

positi capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 9, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ri-strutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A)

	CAT. o LIV.	PIEMONTE	LOMBARDIA	LIGURIA	SARDEGNA	TOTALE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	5°	6	5	5	3	19
	4°	121	181	53	51	406
	2°	184	544	139	62	929
						<u>1.354</u>
MONOPOLI DI STATO	6°	8	10	3	7	28
	5°	2	2	—	2	6
	2°	5	9	—	10	24
						<u>58</u>
FERROVIE DELLO STATO	3°	200	145	70	—	415
	1°	200	285	50	50	585
						<u>1.000</u>
ANAS	3°	29	29	13	14	85
	2°	210	210	137	149	706
						<u>791</u>
A.S.S.T.	5°	15	35	15	20	85
	4°	20	30	15	10	75
	3°	—	2	—	—	2
	2°	—	3	—	1	4
						<u>166</u>
CORPO FORESTALE DELLO STATO	Allievi	350	350	200	—	900
	Guardie					<u>900</u>
TOTALE						4.269

